

“Regolamento per la concessione dei contributi annuali ai sensi dell’articolo 26 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 e dell’art. 16 della LR 23 maggio 2007 n. 12 per il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile”.

Art. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento stabilisce criteri, modalità e termini per la concessione di contributi annuali ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport”, a sostegno delle attività dei centri di aggregazione giovanile, come definiti all’articolo 16, commi 2 e 3 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 “Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani”.

Art. 2
(Destinatari degli interventi)

Possono beneficiare del contributo i seguenti soggetti: Comuni, singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Art. 3
(Forme di intervento)

L’Amministrazione Provinciale sostiene le attività secondo le tipologie descritte dall’art. 16 commi 2 e 3 della L.R. 12/2007 mediante contributi finanziari per un importo complessivo annuo non superiore a euro 30.000,00 e non inferiore a euro 1.000,00 per ciascun progetto e comunque fino ad un massimo dell’80% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4
(Spese ammissibili)

Nell’ambito del sostegno per le attività istituzionali sono ammissibili a contribuzione le seguenti spese assunte nel corso dell’anno di riferimento:

- a) spese di affitto;
- b) spese per il funzionamento della struttura, quali le spese per la fornitura di corrente elettrica, il riscaldamento/ condizionamento, l’acqua, il telefono;
- c) spese per l’acquisto di attrezzature e materiali relativi all’attività istituzionale per l’aggregazione giovanile, quali attrezzature informatiche e arredi di modesta entità, materiali di uso, cancelleria, materiali promozionali delle iniziative;
- d) eventuali retribuzioni per prestazioni d’opera particolari, quali quelle necessarie per le piccole manutenzioni ordinarie della struttura e quelle necessarie per lo svolgimento e la conduzione di particolari laboratori o attività specifiche nell’ambito del centro di aggregazione.

Art. 5
(Requisiti minimi per il funzionamento)

Accedono ai contributi i centri aventi le seguenti caratteristiche:

- a) realizzazione di progetti rivolti ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni;
- b) apertura del centro di aggregazione per almeno n. 6 ore alla settimana;

Art. 6

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

Le domande di concessione dei contributi di cui al presente regolamento, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, devono pervenire all'Amministrazione provinciale entro il 30 aprile di ciascun anno corredate di:

- a) Atto costitutivo e Statuto, esclusivamente nel caso in cui non siano già in possesso dell'Amministrazione provinciale o eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni,
- b) solo per gli Enti Pubblici: atto formale dell'organo deliberante che autorizza l'inoltro della domanda,
- c) relazione illustrativa delle iniziative in programma,
- d) dettagliato preventivo di spesa,
- e) solo per gli organismi privati: copia del verbale di nomina delle cariche sociali.

Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla data della scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo dell'Amministrazione provinciale.

Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione.

In caso di documentazione incompleta la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 7

(Modalità di concessione ed erogazione del contributo)

La Giunta Provinciale approva annualmente il criterio di riparto oggettivo del fondo destinato agli incentivi ai Centri di Aggregazione Giovanile tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ed avuto riguardo al numero di domande risultate ammissibili a contributo.

La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare il modulo di accettazione debitamente compilato e la dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del DPR n. 600/1973.

Art. 8

(Rendicontazione delle spese)

Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il contributo è stato concesso, i beneficiari presentano all'Amministrazione Provinciale la documentazione a rendiconto delle attività realizzate, secondo le modalità stabilite dagli artt.42 e 43 della LR 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di effettuare la verifica a campione dell'effettivo utilizzo del contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa.

Art. 9

(Revoca del contributo)

Comportano la revoca, anche parziale, del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:

- a) la mancata presentazione di quanto sopra richiesto,
- b) la non realizzazione delle attività previste e finanziate

Art. 10

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione da parte del Consiglio Provinciale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.